

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 657 del 23 marzo 2021

Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifica e integrazione dell'ordinanza n. 13 - Presa d'atto della modifica dei termini di validità dei conti vincolati ex dl 95/2012 art 3 bis comma 4 bis, disposizione aggiuntive riguardo al termine di conclusione degli interventi per il settore agricoltura

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Vista la legge 26 febbraio 2021, n. 21 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»» (GU n. 51 del 1 marzo 2021), con la quale all'articolo 17 comma 1-bis è stata introdotta la seguente modifica: «All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»».

Visto il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 (in seguito d.l. n. 95/2012) ed in particolare l'articolo 3-bis comma 4-bis che a seguito della citata modifica stabilisce: «4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione

degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese a tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2022. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.».

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss.mm.ii.;
- n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013»;
- n. 232 del 8 Luglio 2016 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii - Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito alla Decisione C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 relativa all' Aiuto di stato SA.44034 (2016/N).»;
- n. 301 del 24 marzo 2017 «Istanze di contributo contenenti interventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presentate, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere sull'ordinanza commissariale n. 13 - Presa d'Atto delle Manifestazioni di Interesse presentate e ammissione alla fase istruttoria» con la quale sono state stabilite le modalità per presentare la domanda sull'ordinanza corretta per 17 cittadini che si erano vista bocciata la richiesta di ricostruzione della propria abitazione, a causa del fatto che la loro istanza era stata presentata su un'ordinanza sbagliata;
- n. 312 del 27 aprile 2017 «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro successive modifiche.» con la quale sono stati stabiliti fra l'altro i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa per le ordinanze n 15 e 16 compatibilmente con i termini di validità dei Regimi di Aiuto di Stato;
- n. 381 del 16 aprile 2018 «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16 con riferimento al termine di fine lavori e di rendicontazione», con la quale sono stati ulteriormente rideterminati i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa;
- n. 392 del 7 giugno 2018, «Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento», con la quale sono state impartite le prime disposizioni utili alla conclusione dei procedimenti inerenti gli interventi soggetti alle notifiche di Aiuti di Stato per il Settore Agricoltura ed Agroindustria;
- n. 398 del 27 giugno 2018 «Ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento»

Serie Ordinaria n. 13 - Mercoledì 31 marzo 2021

- Rettifica.»;

- n. 427 del 9 ottobre 2018, «Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Terzo provvedimento» con la quale sono state impartite le indicazioni finali, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato - in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE attraverso il deposito dei contributi su conti vincolati aperti presso le Banche al fine di rendicontare entro i termini la cifra complessiva alla Commissione UE;
- n. 441 del 7 novembre 2018 «Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria - Quarto provvedimento» con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni d'urgenza, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato ed in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. Le ulteriori disposizioni si sono rese necessarie dopo l'incontro avuto con il MEF ed a fronte del mancato inserimento dei necessari emendamenti di legge al d.l. 95/2012 nel decreto Genova;
- n. 450 del 10 dicembre 2018, «Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria - Quinto provvedimento» con la quale vengono fornite le ultime indicazioni, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato - in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. In particolare è concessa una brevissima proroga ai beneficiari ed alle banche per concludere le operazioni di apertura dei conti vincolati e di sottoscrizione delle richieste di utilizzo a Cassa Depositi e Prestiti, in armonia con l'Addendum alla Convenzione ABI-CdP sottoscritto il 4 dicembre 2018;
- n. 511 del 6 settembre 2019, «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento alle proroghe di fine lavori e termini di rendicontazione per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato.» con la quale sono stati modificati i termini di conclusione e rendicontazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato per le ordinanze n. 13, 15 e 16 e precisando che i medesimi termini valgono anche per gli interventi individuati nell'allegato all'ordinanza n. 441, così come per quelli approvati con l'ordinanza n. 301, i cui beneficiari abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura e agroindustria di cui alle ordinanze nn. 392, 398 e 427 e loro s.m.i.;
- n. 581 del 26 giugno 2020, «Disposizioni urgenti relative agli adempimenti necessari alla liquidazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, aderenti alla procedura speciale di cui all'art. 3-bis comma 4-bis del d.l. n. 95/2012, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i.» con la quale sono stati confermati i termini per la conclusione degli interventi come individuati dall'ordinanza n. 511 modificando il termine per la rendicontazione per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria;
- n. 603 del 24 settembre 2020, «Disposizioni Integrative inerenti alla ricostruzione privata, modifica e integrazione dell'ordinanza n. 13 - proroga di fine lavori e riallineamento delle scadenze di rendicontazione della spesa.» con la quale, per i beneficiari del settore agricoltura e agroindustria è stabilito il termine di fine lavori al 30 giugno 2021 dando 90 giorni per la presentazione della relativa rendicontazione della spesa.

Considerato che l'ordinanza n. 13, così come modificata e integrata dall'ordinanza n. 603 stabilisce:

- all'articolo 5 comma 6 che: «6. Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione

C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N). Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427 devono essere conclusi entro e non oltre il 30 giugno 2021. Gli interventi assoggettati alla normativa sugli Aiuti di Stato per gli altri settori al di fuori dell'agricoltura, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019 fatte salve, eventuali proroghe di massimo 18 mesi autorizzate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente.»;

- all'articolo 14 comma 8° e all'articolo 15 comma 4° che: «La richiesta di erogazione a saldo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata:
 - per i beneficiari assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, di cui alla procedura speciale di cui al comma 4-bis art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 (l. 135/2012), entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni successivi alla data di fine lavori;
 - per i beneficiari di tutti gli altri settori entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla data di fine lavori.».

Ricordato che, l'ordinanza commissariale n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa « Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari », ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n.3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Dato atto che la modifica introdotta nell'articolo 3-bis, comma 4-bis del d.l. n. 95/2012 permette la dilazione dei termini oltre il 31 dicembre 2021, con pagamenti entro il 31 dicembre 2022, per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura che hanno aderito alla procedura speciale di cui all'ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427.

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità per il S.I.I. di prorogare il termine di conclusione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura e agroindustria che hanno aderito alla procedura speciale di cui all'ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427, in caso di richiesta espressa e motivata del beneficiario, a condizione che siano stati avviati entro il 30 giugno 2021, per un periodo proporzionato alle motivazioni addotte, quando accettate, e comunque entro il 30 giugno 2022.

Ritenuto opportuno modificare l'ordinanza n. 13 all'Articolo 5 sostituendo l'intero comma 6 con il seguente:

- «6. Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente al-

la data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all' Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N).

Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427 devono essere conclusi entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2021. Il SII competente per il settore Agricoltura e Agroindustria può concedere ai medesimi progetti, esclusivamente se avviati entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e su richiesta espressa e motivata del beneficiario, la proroga del termine di fine lavori per un periodo proporzionale alle ragioni addotte e comunque al massimo fino al 30 giugno 2022.

- Gli interventi per gli altri settori al di fuori dell'agricoltura, devono concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019 fatte salve, eventuali proroghe di massimo 18 mesi autorizzate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente.
- Le disposizioni del presente comma 6 valgono anche per gli interventi di cui ai successivi articoli n. 6 e 7.».

Considerato che tale disposizione è comunque rispettosa dei limiti stabiliti dai Regimi di Aiuto di Stato approvati dall'Unione Europea per questo evento calamitoso, così come richiamati dall'ordinanza n. 13.

Dato atto che il presente atto non comporta spese a carico dei Fondi commissariali.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante « *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* », ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di modificare l'ordinanza n. 13 all'Articolo 5 sostituendo l'intero comma 6 con il seguente:

- «6. Gli interventi per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria devono essere realizzati successivamente alla data del Sisma e conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018 al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all' Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N).
- Gli interventi i cui beneficiari hanno aderito alla procedura speciale per il settore Agricoltura e Agroindustria di cui all'ordinanza n. 392 e s.m.i. e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato dell'ordinanza n. 427 devono essere conclusi entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2021. Il SII competente per il settore Agricoltura e Agroindustria può concedere ai medesimi progetti, esclusivamente se avviati entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e su richiesta espressa e motivata del beneficiario, la proroga del termine di fine lavori per un periodo proporzionale alle ragioni addotte e comunque al massimo fino al 30 giugno 2022.
- Gli interventi per gli altri settori al di fuori dell'agricoltura, devono concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019 fatte salve, eventuali proroghe di massimo 18 mesi autorizzate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente.
- Le disposizioni del presente comma 6 valgono anche per gli interventi di cui ai successivi articoli n. 6 e 7.»;

2. di trasmettere il presente atto al responsabile del procedimento per la comunicazione ai Beneficiari, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana